



TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1830/2016 Sentenza
N. 237/2014 R.G.A.C.
N. 14153/2016 Cronol.

Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, all'udienza del 2.11.2016 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 237/2014 RGAL

TRA

[redacted], rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Mastrangelo
ricorrente

E

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dal funzionario delegato dott.ssa Liliana Pucci
resistente

E

Liceo Scientifico Statale [redacted], in persona del Dirigente Scolastico p.t., prof.ssa [redacted], rappresentato e difeso dal funzionario delegato dott. [redacted]
resistente

Oggetto: impugnativa sanzione disciplinare

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente notificato, la prof.ssa [redacted] conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., ed il Liceo Scientifico Statale " [redacted] in persona del Dirigente Scolastico p.t., prof.ssa [redacted], chiedendo l'annullamento o la revoca del provvedimento disciplinare dell'avvertimento scritto, irrogato dal citato dirigente scolastico in data 13.12.2013.

Deduceva la ricorrente l'illegittimità del provvedimento impugnato, per la insussistenza della condotta contestata (aver rifiutato di svolgere funzioni di coordinamento del consiglio di classe) non prevista come obbligatoria da alcuna fonte normativa.

Rilevato il comportamento ingiustificato della Dirigente Scolastica che, reiterando la disposizione di servizio e poi applicando la sanzione, aveva anche del tutto omesso di valutare le ragioni sottese alla dichiarazione di indisponibilità ad assumere l'incarico accessorio affidatole, la ricorrente insisteva, pertanto, nella domanda di annullamento, chiedendo, altresì, una condanna dei resistenti al risarcimento del danno patito in conseguenza dell'illegittimo provvedimento disciplinare applicatole.

Si costituivano il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Liceo Scientifico Statale [redacted], in persona del Dirigente Scolastico, chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato in fatto ed in diritto, in particolare deducendo il carattere doveroso dell'incarico affidato alla ricorrente e la doverosità dell'azione disciplinare in considerazione della mancata ottemperanza ad un ordine di servizio.

Sulla base degli atti e all'esito della escussione dei testi indicati dalla parte attrice, la causa è stata decisa all'odierna udienza, come da dispositivo e contestuale motivazione ex art. 429 c.p.c.

Deve in via preliminare dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del Liceo Scientifico Statale [redacted].

Si osserva, infatti, che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte "anche dopo l'estensione della personalità giuridica, per effetto della legge delega n. 59/1997 e dei successivi provvedimenti di attuazione, ai circoli didattici, alle scuole medie e agli Istituti di istruzione secondaria, il personale ATA e docente della scuola si trova in rapporto organico con l'Amministrazione della Pubblica Istruzione dello Stato, a cui l'art. 15 del D.P.R. n. 275/1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale, e non con i singoli Istituti, che sono dotati nella materia di mera autonomia amministrativa. Ne consegue che, nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, sussiste la legittimazione passiva del Ministero, mentre difetta la legittimazione passiva del singolo Istituto" (Cass. 21.3.2011 n. 6372; nello stesso senso, v. Cass. 15.10.2010 n. 21276; Cass. 28.7.2008 n. 20521; Cass. 10.5.2005 n. 9752; App. Torino n. 61/2012; App. Torino n. 940/12).

Ciò posto, nel merito il ricorso è fondato.

E' fondata, in particolare, la deduzione che esclude il carattere obbligatorio dell'attività delegata alla ricorrente ed il cui mancato assolvimento è stato posto a fondamento della sanzione disciplinare in questa sede impugnata.

Tale obbligatorietà, infatti, non emerge dalla lettura delle norme contrattuali di riferimento (art. 28, 29 e 30 del CCNL di comparto).

In particolare l'art. 30 (Attività Aggiuntive ed ore eccedenti) dispone: "Le attività aggiuntive e le ore eccedenti d'insegnamento restano disciplinate alla legislazione e dalle norme contrattuali, nazionali e integrative, attualmente vigenti all'atto delle stipula del presente CCNL".

Con riferimento all'attività dei consigli di classe, la fonte normativa di riferimento è l'art. 5 del D.lgs. 297/1994 (Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe) che, al comma 5°, testualmente recita: "Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso."

L'art. 25, comma 5°, del D.lgs. n. 165/2000 prevede, poi, che "nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative, il dirigente scolastico può avvalersi dei docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti".

E', dunque, di palmare evidenza, tenuto conto del tenore letterale delle norme sopra riportate, che solo la figura del segretario del consiglio è stata prevista e disciplinata dalla legge, con la prerogativa, riservata al dirigente scolastico, di attribuire ad uno dei docenti membri del consiglio le relative funzioni, le quali, come risulta testualmente dall'espressione "sono attribuite" e, dunque, rivestono il carattere della doverosità.

Per contro, la figura del coordinatore non è stata in alcun modo istituzionalizzata, essendo solo previsto, dal citato art. 25, comma 5°, del D.lgs. n. 165/2000, che il dirigente possa avvalersi dei docenti, delegando loro specifici compiti.

La mancata previsione legale del ruolo di coordinatore (che pure può essere individuato da un atto interno) esclude che le relative funzioni siano da ritenere doverose, con la conseguenza che, in difetto di una fonte normativa (leggi, regolamenti, contatti collettivi; le circolari non sono fonti del diritto) l'incarico eventualmente attribuito può essere rifiutato.

Stante la non doverosità dell'incarico di coordinatore, dunque, la dirigente scolastica (la quale, non risulta abbia in alcun modo preso in considerazione le ragioni, personali e di carico di lavoro, che la ricorrente le aveva rappresentato, cfr. la documentazione in atti e le dichiarazioni dei testi escussi) avrebbe dovuto, più opportunamente e nel contesto di un rapporto ispirato alla collaborazione con i docenti, sollecitare ed individuare, in sede collegiale, moduli organizzativi più flessibili (ad esempio una turnazione). La reiterazione dell'ordine di servizio, dunque, non può ritenersi giustificata in assenza, giova ancora ribadirlo, di una norma, avente dignità di fonte del

Sentenza n. 1830/2016 pubbl. il 02/11/2016
RG n. 237/2014

diritto, che preveda e disciplini la figura del coordinatore e l'obbligo di assumere il relativo incarico.

Con il provvedimento in questa sede impugnato è stata, dunque, sanzionata una condotta che non può avere rilevanza disciplinare, non essendo previsto come obbligatorio lo svolgimento della specifica prestazione accessoria che il dirigente scolastico ha delegato alla ricorrente.

Alla luce di tali considerazioni, la domanda deve, dunque, essere accolta, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, non sussistendo, tuttavia, gli estremi di una condanna al risarcimento del danno richiesto in ricorso, posto che di tale pregiudizio, in verità molto genericamente allegato, non è stata offerta prova alcuna.

La peculiarità e la novità delle questioni in fatto ed in diritto sottese alla decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Dichiara il difetto di legittimazione passiva del Liceo Scientifico Statale "E.

[redacted] in persona del Dirigente Scolastico p.t.

Annulla il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento scritto irrogato alla ricorrente in data 13.12.2013.

Rigetta nel resto il ricorso.

Compensa le spese di lite.

Cosenza, 02.11.2016

IL GIUDICE

dott. Vincenzo Lo Feudo

SEZIONE LAVORO
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
OGGI IL 02/11/2016
IL CANCELLIERE

IL CAUSIDIZIARIO
Ornella Barbarossa